



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Con l'approvazione del decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 che integra e corregge il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, il quadro normativo è ormai definito, anche con riferimento ai principali strumenti di accompagnamento della riforma.

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una Nota integrativa che consenta una lettura semplificata e chiarisca le principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano per il bilancio di un ente locale particolari criticità.

I principali contenuti della nota integrativa sono così riassumibili:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
8. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A partire dal 2016 pertanto, i nuovi schemi di bilancio sono divenuti il fulcro della programmazione e della gestione. Sempre a decorrere dal 2016, è obbligatoria l'adozione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato, seppure nelle gradualità modalità individuate dal legislatore.

Gli schemi per l'esercizio 2021/2023 sono pertanto stati predisposti con riferimento alla normativa del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successivi DPCM integrativi e correttivi.

Sulla base delle verifiche effettuate nella stesura del documento di previsione, è stata posta particolare attenzione sulla compatibilità delle spese previste e sulla effettiva sostenibilità in relazione all'entità delle entrate previste.

Con riguardo ai chiarimenti richiesti si evidenzia quanto segue:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

Nel quadro seguente si evidenziano i crediti di dubbia esigibilità stimati per le annualità 2021/2023 con la definizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Per chiarire sui criteri adottati per la valutazione e per determinare le risorse stanziare, si specifica che i crediti per i quali non si è previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto dell'ordinaria attività e non delle fasi di riscossione coattiva. Parimenti tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità delle fasi di incasso non ha mai, sino ad ora, evidenziato problemi. Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici, e le entrate che fino ad ora abbiano registrato storicamente livelli irrisori di sofferenza, non incidenti sugli equilibri di bilancio.

Andamento dei principali crediti che mostrano sofferenza:

Capitolo 1027 Articolo 1 Tassa sui Rifiuti - TARI

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.
2019	1	204.578,16	188.247,46	204.578,16	188.247,46
2018	1	202.769,82	188.218,10	202.769,82	188.218,10
2017	1	202.669,92	190.315,04	202.669,92	190.315,04
2016	1	201.051,68	189.960,81	201.051,68	189.960,81
2015	1	198.040,00	183.926,31	198.040,00	183.926,31
		1.009.109,58	940.667,72	1.009.109,58	940.667,72
				Percentuale	6,7824

Capitolo 3012 Articolo 1 Sanzioni amministrative a famiglie

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.
2019	1	2.699,25	2.699,25	2.699,25	2.699,25
2018	1	416,12	416,12	416,12	416,12
2017	1	3.876,50	3.876,50	3.876,50	3.876,50
2016	1	6.546,13	6.085,25	6.546,13	6.085,25
2015	1	4.600,55	4.600,55	4.600,55	4.600,55
		18.138,55	17.677,67	18.138,55	17.677,67
				Percentuale	2,5409

Viene iscritta a bilancio una quota di Fondo adottando la nuova gradualità confermata dalla Legge di bilancio 2020. La norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo, con la riduzione delle percentuali minime di accantonamento per assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021. In sede di consuntivo, stante il potenziale aumento del fenomeno di mancato pagamento di alcune entrate, dovuto alla negativa congiuntura economica del momento e conseguente sofferenza di alcune fasce sociali deboli, prudenzialmente si provvederà all'accantonamento dell'intero importo dei crediti in sofferenza.

Fondo calcolato:

Entrata	Stanziameti 2021	Importo minimo FCDE	Importo effettivo FCDE iscritto
Imposta Municipale Propria - Verifiche e controlli	30.000,00	2.100,00	2.100,00
Tassa sui Rifiuti - TARI	212.000,00	14.378,69	14.378,69
Tassa sui Rifiuti - TARI - verifiche e controlli	3.000,00	300,00	300,00
TOTALE TITOLO 1	245.000,00	16.778,69	16.778,69

Sanzioni amministrative a famiglie	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Sanzioni amministrative ad imprese	500,00	50,00	50,00
TOTALE TITOLO 3	10.500,00	1.050,00	1.050,00

TOTALE	255.500,00	17.828,69	17.828,69
---------------	------------	-----------	------------------

L'importo minimo per l'anno 2021 è pari al 100% del Fondo calcolato

- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risulta iscritto apposito accantonamento pari ad euro 17.828,69.

Le spese potenziali sono previste e finanziate come segue:

- **Fondo di riserva** per euro 14.566,88 la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del Decreto legislativo 267/2000. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2% della spesa corrente).

- Fondo indennità di fine mandato

Risulta accantonata la quota di competenza annuale spettante al Sindaco come indennità di fine mandato pari ad euro 1.660,00.

- Fondo spese impreviste e passività potenziali

Alla data odierna non risultano stanziati somme a tal fine. Sarà utile monitorare in corso d'esercizio le eventuali potenzialità di spesa futura.

SPESE IN CONTO CAPITALE AL TITOLO II	Importo
Incarichi professionali	94.123,00
Manutenzione straordinaria Viabilità	60.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero	70.000,00
Apparati tecnologici controllo diga Lago Spina	135.000,00
Impianto di videosorveglianza	67.000,00
Acquisizione immobili	90.000,00
Miglioramento energetico scuola e palestra	61.550,00
Manutenzione luoghi di culto - Legge Regionale 15/89	1.000,00
TOTALE	578.673,00

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Il Fono Pluriennale Vincolato derivante dall'operazione di revisione ordinaria dei residui, e conseguente variazione per esigibilità, non è ancora stato iscritto poiché l'operazione non risulta effettuata alla data di elaborazione del bilancio di previsione 2021/2023.

6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Nello specifico non risultano concesse garanzie fideiussorie.

7. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Per questo genere di attività esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione. È necessario porre particolare attenzione agli "enti strumentali", per la nostra realtà i "Consorti", al fine di coordinare con essi politiche di gestione e di investimento, in linea con le esigenze di bilancio degli enti costituenti.

La nuova contabilità armonizzata prevede il consolidamento dei bilanci degli enti partecipati al fine di far emergere, sia in fase di programmazione che di rendicontazione, eventuali criticità che risultano essere una causa frequente delle situazioni di disavanzo e dissesto degli enti. Dal 2015 le situazioni di criticità necessitano di coperture ed accantonamenti preventivi di risorse con riflesso sul rispetto del pareggio di bilancio e sull'entità di risorse necessarie ulteriormente drenate al sistema.

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
1	SMAT SPA	SOCIETA PER AZIONI	0,00003	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	0,049	CENTRALE DI COMMITTENZA

Riferimenti e dati societari degli organismi partecipati:

Ragione sociale	Sito web della società	Attività svolta
SMAT SPA	www.smatorino.it	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ASMEL CONSORTILE	www.asmecomm.it	CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE

Con riferimento agli organismi gestionali, oltre alle società partecipate sopra indicate, l'Ente è consorziato con ulteriori 3 consorzi che forniscono servizi: Consorzio Chierese dei Servizi (gestione rifiuti), Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (servizi assistenziali), Consorzio Sistemi Informatici CSI (servizi informatici).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

www.ccs.to.it

Il disegno di legge regionale n. 217 presentato il 19 luglio 2016 avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" contiene il testo della nuova Legge Regionale licenziato dalla Giunta il 19 luglio 2016 e inserito in data 25 luglio 2016 sul sito del Consiglio Regionale che dovrebbe portare al superamento dell'attuale assetto organizzativo sul territorio regionale per addivenire all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione riorganizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali: ambiti di area vasta, coincidenti con il territori della Città metropolitana e di ciascuna delle province, cui affidare le funzioni inerenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

www.servizisocialichieri.it

C.S.I. Piemonte

www.csipiemonte.it

8. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si ritiene utile elencare alcune delle principali informazioni utilizzate per la predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023.

Le previsioni delle poste di entrata e di spesa sono state iscritte nel bilancio di previsione valutando la congruità delle previsioni sulle voci di entrata e di spesa ed il rispetto dei vincoli dettati dalla normativa tenendo conto dei seguenti elementi:

- il trend storico degli esercizi precedenti;
- una attenta analisi di compatibilità con l'esperienza di gestione dell'Ente;
- la manovra economica predisposta dallo Stato attraverso la Legge di stabilità per l'anno 2021, approvata dal Parlamento ed altre novità normative attinenti gli Enti territoriali;
- gli obiettivi che l'Amministrazione si pone per il triennio 2021/2023 e gli interventi ad essi collegati;

Una delle principali voci di spesa del bilancio comunale, è riferita alla remunerazione dei dipendenti nelle varie forme che i contratti possono assumere; nello specifico la maggior parte dei dipendenti risulta assunto con contratto a tempo indeterminato. Viene prevista la spesa per la nuova convenzione del segretario comunale, a seguito dello scioglimento della precedente convenzione che vedeva Pralormo quale ente capofila con conseguenti rimborsi da parte degli altri enti convenzionati.

Dal 2019 è stata di fatto invertita la posizione, e da ente capofila, l'ente passa ad ente convenzionato, con la conseguente iscrizione di apposita partita nel bilancio di previsione 2021/2023, per il rimborso della quota riferita alla spesa per il segretario comunale convenzionato.

Di seguito vengono illustrate le principali voci di spesa riferite ai costi del personale di cui si è tenuto conto nella stesura degli schemi di bilancio.

SPESE PER IL PERSONALE – PREVISIONI 2021

N.	COGNOME E NOME	CODICE SERVIZIO	CATEG.	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	ONERI A CARICO DELL'ENTE	IRAP A CARICO DELL'ENTE	TOTALE GENERALE
1	BARAVALLE MARIA ANGELA	1.02	C 1	23.100,00	6.300,00	2.000,00	31.400,00
2	LANARO MAURILIO	1.03	D 3	41.000,00	11.200,00	3.550,00	55.750,00
3	FALLETTI ROSSELLA	1.06	C 1	35.500,00	9.700,00	3.050,00	48.250,00
4	ODDENINO DOMENICA	1.07	D 3	41.000,00	11.200,00	3.550,00	55.750,00
5	CUCCO FRANCA	3.01	C 2	25.900,00	7.500,00	2.250,00	35.650,00
6	SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO	1.02	SEG. A	25.000,00			25.000,00
7	LAVORO FLESSIBILE	1.02		2.387,00	572,00	205,00	3.164,00
8	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	1.02		3.600,00	864,00	310,00	4.774,00
9	MENSA DEL PERSONALE	1.02		2.000,00			2.000,00
TOTALI				199.487,00	47.336,00	14.915,00	261.738,00

Viene prevista la spesa per la corresponsione di indennità al Sindaco e ai componenti della Giunta, aggiornate secondo il Decreto Ministeriale 23.07.2020 che ha aggiornato l'indennità dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti e non è stata prevista la copertura di spese di missione; non sono stati altresì previsti gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, in seguito a formale rinuncia. Per l'anno 2021 e 2022 lo stanziamento viene confermato come per l'esercizio precedente.

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2021

CODICE	CARICA PERCIPIENTI	INDENNITA' ASSEGNATA	
		MENSILE	ANNUA
1010103	SINDACO	€ 1.659,38	€ 19.912,56
1010103	ASSESSORE	€ 130,15	€ 1.561,80
1010103	ASSESSORE	€ 97,61	€ 1.171,32
TOTALI		€ 1.887,14	€ 22.645,68

La stesura ha tenuto conto della normativa attualmente vigente e delle novità legislative specifiche introdotte ultimamente dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, si segnala:

- Il comma 791 dispone l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale aumenta di complessivi 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

- Con i commi 48 e 49 si riduce alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi. Viene istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.

- I commi 599-604 esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Il comma 603, invece, rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese. Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge "Agosto" in ragione dell'attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021

- Il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Si precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria che è di 1,5 euro per i comuni fino a 20.000 abitanti e di 1 euro per i comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

- Il comma 822, incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due tranches:

- un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all'articolo in esame alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 827 dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. Il comma 828 prevede una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio del fondo di solidarietà comunale. In particolare, la riduzione applicata è commisurata all'80% delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90% per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100% delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

Il comma 830 prevede il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziata dall'articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021. La sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 è dell'80% in meno a valere sul Fondo di solidarietà comunale in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90% in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, oppure del 100% per presentazioni oltre questo termine o per la non presentazione.

Il comma 831, infine, rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall'art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

- Per quanto riguarda le previsioni di spesa in generale, va ricordato il tasso di inflazione programmato per ciascuna annualità del triennio 2021/2023.

- L'eventuale iscrizione nel titolo VI dell'entrata di prestiti, deve tenere conto del limite attualmente vigente della capacità di indebitamento dell'ente, e della destinazione dei capitali per interventi di investimento. La nuova percentuale massima di indebitamento (art. 204 TUEL) fissate al 10 % delle entrate dei primi tre titoli dall'anno 2015, visto il livello di indebitamento attualmente registrato per questo ente inferiore al 5%, è ampiamente rispettato.

- Il comma 877 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (LEGGE DI BILANCIO 2018) estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.